

per atti di violenza commessi contro rivali politici filo-governativi<sup>131</sup>. Il terzo, il tenente Giovanni Ravalli, fu liberato grazie ad un forte interessamento di De Gasperi. In seguito, Ravalli fece una carriera nell'amministrazione fino a rivestire la carica di prefetto. Nel 1953, sembrava essere stato incaricato di seguire, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, la documentazione sui crimini di guerra commessi dai tedeschi.<sup>132</sup>

L'Unione Sovietica, da parte sua, aveva richiesto, fin dal 1944, la punizione di dodici presunti criminali di guerra italiani – senza mai esercitare delle forti pressioni per la loro consegna. Alcuni di essi risultarono in seguito deceduti<sup>133</sup>. L'Unione Sovietica processò e condannò per crimini di guerra un piccolo numero di prigionieri italiani (sette persone) che si trovavano sotto la sua custodia. L'ultimo di questi fu liberato e fece ritorno in Italia nel 1954. Fu probabilmente l'accesa polemica antisovietica sorta in Italia dal 1945 sulla sorte dei prigionieri di guerra italiani in Russia da indurre Mosca ad astenersi da un'energica azione rivendicativa sui criminali di guerra italiani.

Il governo etiopico aveva tentato fin dal 1943 di partecipare ai lavori della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, per denunciare i numerosi delitti perpetrati sul suo territorio dalle forze di occupazione fasciste. L'Etiopia non era stata però ammessa ai lavori della commissione di Londra con la motivazione che la commissione dovesse occuparsi solo dei crimini commessi durante la seconda guerra mondiale<sup>134</sup>. Ciononostante, Addis Abeba non aveva rinunciato a rivendicare la punizione dei criminali italiani. Nel luglio 1947, ad esempio, dopo aver appreso la notizia dell'annuncio in Italia del processo per collaborazionismo a carico del Maresciallo Graziani, il governo etiopico aveva comunicato al governo italiano la propria intenzione di processare Graziani e altri italiani per crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità<sup>135</sup>. Dopo l'entrata in vigore nel settembre 1947 del trattato di pace con l'Italia, l'Etiopia si era rivolta di nuovo alla

<sup>131</sup> Documentazione MAE, negli atti della Commissione (Doc.103). ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani – Parte generale 1948-49-50-51, Telespresso del l'Ambasciata d'Italia ad Atene al Ministero degli affari esteri, n. di prot. 2208/687, 7.9.1950, f.to Alessandrini.

<sup>132</sup> Documentazione ACS, cfr. Doc. 13 degli atti della Commissione.ACS, PCM 1941-1954, b. 284 Vermerk PCM vom 28.1.1953 betr. Documenti riguardanti la strage di Marzabotto.

<sup>133</sup> Almeno tre erano le persone comprese nell'elenco nel frattempo decedute, mentre una quarta era data come dispersa in Russia. Cfr. la tabella preparata dalla Commissione d'inchiesta italiana per i criminali di guerra in: ASMAE, AP URSS 1950-56, b. 1160. Documentazione MAE, cfr. Doc. 103 degli atti della Commissione.

<sup>134</sup> Cfr. la documentazione PRO (Doc. 96), MAE (Doc. 103) e ONU (Doc. 82) negli atti della Commissione.

<sup>135</sup> L'Etiopia recapitò al governo italiano un aide-memoire tramite i rappresentanti di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Unione Sovietica ad Addis Abeba. Cfr. la documentazione MAE (Doc. 103) negli atti della Commissione. ASMAE, AP Etiopia 1950-56, b. 713, Ambassade de la République Française en Italie, Aide-memoire, 15.7.1947.

Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite<sup>136</sup>. Questa, alla fine di ottobre 1947, aveva approvato la richiesta di Addis Abeba di presentare accuse sui crimini commessi dall'Italia fascista. Poco prima di sciogliersi, nella riunione del 4 marzo 1948 la Commissione di Londra aveva riconosciuto la fondatezza delle accuse presentate dagli etiopici ed iscritto dieci italiani nelle liste dei criminali di guerra: otto considerati come responsabili diretti, due come testimoni. Fra gli incriminati figuravano i maggiori responsabili dell'aggressione fascista dell'ottobre 1935 e della politica di occupazione e repressione che era seguita: il comandante in capo delle truppe italiane, maresciallo Pietro Badoglio, il governatore generale e viceré d'Etiopia, maresciallo Rodolfo Graziani; il segretario di Stato per le colonie Alessandro Lessona; il segretario del partito fascista ad Addis Abeba Guido Cortese; alti generali come Guglielmo Nasi, Alessandro Pirzio Biroli, Carlo Geloso<sup>137</sup>. Fra i capi di imputazione erano indicati l'assassinio e il terrorismo sistematico contro la popolazione civile. Su alcuni degli accusati, a cominciare da Badoglio e da Graziani, pesava inoltre l'accusa di aver ordinato l'impiego illegale di gas velenosi, che aveva provocato carneficine fra gli etiopi. Nel novembre 1948 l'Etiopia prese la decisione di procedere soltanto contro i due maggiori responsabili: Badoglio e Graziani. Nonostante fosse stato di fatto scoraggiato dal governo britannico, il governo etiopico preparò un aide-mémoire per chiedere all'Italia la consegna dei due militari sulla base dell'art. 45 del trattato di pace, affinché fossero processati da un tribunale internazionale "formato da una maggioranza di giudici non etiopici". Tale tribunale avrebbe agito "secondo i principi legislativi e la procedura" seguiti dal Tribunale militare internazionale di Norimberga. In mancanza di regolari relazioni diplomatiche con l'Italia, l'ambasciatore d'Etiopia a Londra il 6 settembre 1949 si mise in contatto ufficiosamente con l'ambasciatore italiano nella capitale britannica, Tommaso Gallarati Scotti, cui consegnò l'aide-mémoire con le richieste di Addis Abeba<sup>138</sup>. Dopo aver preso visione e fatto copia del documento, Gallarati Scotti lo rimandò al mittente rifiutandosi di trasmetterlo al proprio governo a Roma<sup>139</sup>. Nel 1949 e nel 1950 il governo etiopico pubblicò, in due volumi, un memorandum intitolato *Documents on Italian War Crimes submitted to the United Nations War Crimes*

<sup>136</sup> Una delle clausole del trattato riconosceva l'ininterrotto stato di guerra fra l'Italia e l'Etiopia dall'invasione fascista (3 ottobre 1935) alla firma del trattato di pace (10 febbraio 1947). Su questa base, si superava l'obiezione che la guerra italo-etioptica non avesse alcuna relazione con la seconda guerra mondiale.

<sup>137</sup> Completavano la lista altri due generali (Sebastiano Gallina, Ruggero Tracchia) ed un alto funzionario del Ministero degli Esteri, Enrico Cerulli, già capo dell'Ufficio politico per l'Africa orientale, Direttore generale degli Affari politici e vice-governatore generale dell'Africa orientale italiana. Lessona e Cerulli erano stati iscritti nella lista come testimoni.

<sup>138</sup> Cfr. Documentazione MAE. ASMAE, AP Etiopia 1950-56, b. 713, Lettera di Gallarati Scotti a Zoppi, 8.9.1949, riservato e ivi, Telespresso di Gallarati Scotti al Ministero degli affari esteri, n. di prot. 3686/1781, 6.9.1949, riservatissimo, con allegata copia dell'aide memoire etiopico.

*Commission*, dove erano contenuti sia documenti di provenienza italiana con gli ordini impartiti dalle autorità di occupazione per la “pacificazione” del paese invaso sia testimonianze di fonte etiopica sulle atrocità commesse dagli italiani. Era un ultimo atto di accusa. Addis Abeba, però, non sollevò più la questione della consegna di Badoglio e di Graziani. Il Foreign Office, interpellato dalle autorità etiopiche, aveva fatto sapere di giudicare il passo dell’ambasciatore etiope a Londra “estremamente inopportuno” e aveva sconsigliato l’Etiopia dal ripetere simili iniziative<sup>140</sup>.

Se da un lato il governo britannico favorì la posizione italiana nei confronti delle richieste di Addis Abeba e di Belgrado, dall’altro lato pretese invece con intransigenza la punizione degli italiani responsabili di crimini di guerra nei confronti delle truppe del Commonwealth. Questa politica riguardava anche quegli italiani condannati autonomamente da corti militari britanniche su suolo italiano. Al momento del ritiro delle forze inglesi dall’Italia meridionale, nell’ottobre 1946, il Foreign Office aveva stretto un accordo con il governo di Roma per trasferire nelle carceri italiane i criminali di guerra condannati da corti britanniche<sup>141</sup>. Nel corso del 1947 furono consegnati dagli inglesi 28 criminali di guerra<sup>142</sup>, cui si aggiunsero altri quattro giudicati da corti statunitensi. I condannati furono relegati nel penitenziario di Procida. In base all’accordo, le autorità italiane si erano impegnate a garantire la completa esecuzione delle pene comminate dai tribunali alleati. Furono tuttavia presto esercitate pressioni per ottenere misure di riduzione delle pene. Un interessamento in questo senso fu manifestato anche dalla Segreteria di Stato del Vaticano<sup>143</sup>. Nel luglio 1949 il governo inglese venne incontro alle esigenze italiane riconoscendo la possibilità della riduzione di un terzo della pena per buona condotta e la possibilità della immediata scarcerazione in caso di grave malattia contratta in carcere, tale da “accorciare le normali aspettative di vita”<sup>144</sup>. Le autorità italiane sfruttarono

<sup>139</sup> Data la mancanza di rapporti diplomatici ufficiali, era diritto dell’ambasciatore italiano di non accettare il passo etiopico.

<sup>140</sup> Cfr. documentazione MAE (doc. 103).ASMAE, AP Etiopia 1950-56, b. 713, Telegramma di Gallarati Scotti al Ministero degli affari esteri, n. di prot. 10466, 20.9.1949, segreto.

<sup>141</sup> Cfr. documentazione MAE (doc. 103).ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/3 Criminali di guerra richiesti dal comando alleato, Lettera dell’ambasciatore Noel Charles a Prunas, n. di prot. 277/77/46, 4.10.1946, urgente.

<sup>142</sup> Cfr. documentazione MAE (doc. 103). ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/3 Criminali di guerra richiesti dal comando alleato, Lettera del Ministro di Grazia e Giustizia Grassi al Ministro degli Esteri Sforza, 6.4.1948, con allegato elenco dei ventotto.

<sup>143</sup> Cfr. documentazione MAE (doc. 103). ASMAE, AP Gran Bretagna 1946-50, b. 43, f.7, Telespresso dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede al Ministero degli affari esteri, n. di prot. 333/195, 27.3.1950 con allegata nota verbale n. 222.459/S, 22.3.1950, della Segreteria di Stato del Vaticano indirizzata all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. Per la risposta cfr. ivi, Ministero degli affari esteri D.G.A.Pol. VIII ad Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e p.c. a D.G.A.P. Uff. VII, n. di prot. 07382/C, 7.4.1950, f.to Guidotti. Nella b. 43 si trovano anche vari ritagli di articoli che documentano l’interessamento della stampa.

<sup>144</sup> Cfr. documentazione MAE (doc. 103). Le disposizioni erano espone nella nota n. 555/107/49 del 30 luglio 1949. I contenuti della nota sono richiamati in: ivi, Lettera di Ward a Zoppi, n. di prot. 555/146/49, 22.9.1949,

immediatamente la situazione: chiesta la riduzione di un terzo della pena per buona condotta, applicarono poi di propria iniziativa il beneficio della libertà provvisoria, previsto dall'ordinamento italiano dopo che il condannato avesse scontato almeno i due terzi della pena. In questo modo, si procedette nel 1950 ad un'ondata di scarcerazioni. Nel novembre solo tre persone erano ancora in carcere. Il governo britannico reagì con una dura nota di protesta<sup>145</sup>. Ciò valse soltanto a ritardare di qualche tempo la liberazione dello sparuto gruppo di criminali di guerra rimasti in prigione, l'ultimo dei quali, Giacinto Magnati, fu graziato nel febbraio 1953.<sup>146</sup>

---

confidential, che si trova allegata al telespresso n. 03016/17 del Ministero degli affari esteri all'Ambasciata d'Italia a Londra, 13.2.1950, f.to Guidotti.

<sup>145</sup> Cfr. documentazione MAE (doc. 103). Nota dell'ambasciatore inglese Mallet, n. di prot. 1661/84/50, 27.11.1950.

<sup>146</sup> Cfr. documentazione MAE (doc. 103). ASMAE, AP Gran Bretagna 1950-56, b. 229, f. Italiani condannati da corti militari britanniche, sf. Giacinto Magnati.

**9. L'attività da parte degli organi dello Stato (PCM, MAE, Ministero della difesa, S.M.E.) a seguito delle richieste di estradizione straniera; la "Commissione di inchiesta" del Ministero della difesa sui "criminali di guerra italiani, secondo alcuni Stati" e le sue conclusioni.**

Il governo e il Ministero degli Esteri italiani mostrarono presto una grande preoccupazione per le sorti dei "presunti" criminali di guerra italiani richiesti dai Paesi ex-nemici. L'azione svolta in seguito dalle autorità italiane in difesa degli accusati è testimoniata da una copiosa produzione di atti e documenti, che dimostrano gli obiettivi di questa politica. Gli attori sulla scena furono i vertici del Ministero degli Esteri, della Difesa, dello Stato Maggiore dell'Esercito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Procura generale militare. Dall'ampia documentazione disponibile nell'archivio della Commissione<sup>147</sup> si può scegliere una piccola, ma significativa parte atta a dimostrare le scelte politiche del Governo italiano nel periodo cruciale compreso tra il 1945 e il 1948 che avevano l'effetto di garantire un'impunità di fatto ai "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati". Questa politica che verrà dimostrata in seguito attraverso i documenti, può essere riassunta nei seguenti termini: preoccupazione fondamentale degli organi istituzionali fu quella di proteggere cittadini italiani accusati di aver commesso crimini di guerra dalle richieste di consegna avanzate dai paesi occupati dall'Italia fascista. Il governo di Roma rivendicò il diritto di giudicare in Italia i presunti responsabili e a questo scopo istituì una "Commissione d'inchiesta" amministrativa presso l'allora Ministero della guerra. L'azione di salvataggio organizzata dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della guerra (poi della Difesa) e con la Presidenza del Consiglio, ebbe pieno successo. Nessuno degli italiani denunciati dagli Stati esteri fu consegnato nelle loro mani. Per di più nessuno di loro fu mai processato e condannato in Italia per i delitti ascritti. Questa politica governativa contrastava con la volontà dichiarata di una parte del paese che almeno in una prima fase intendeva avviare una seria politica di punizione di crimini commessi da parte italiana durante la seconda guerra mondiale nei paesi occupati.

Già nella dichiarazione di politica estera del 23 maggio 1944 il secondo governo Badoglio, rivolgendosi alle nazioni aggredite da Mussolini, aveva affermato l'intenzione di "riparare le distruzioni della guerra ed eseguire accurate e rigorose indagini per precisare torti e violenze fasciste e adottare le più severe sanzioni per i

---

<sup>147</sup> Documentazione MAE (Doc. 103), documentazione ACS (Doc. 13), doc. 15/1.

colpevoli.”<sup>148</sup> Il punto venne ribadito più volte da personaggi autorevoli dell’antifascismo. “Le nazioni alleate - osservava Pietro Nenni nel giugno 1944 - hanno nel loro programma la punizione dei criminali di guerra”.<sup>149</sup> “Noi rivendichiamo per il nostro popolo il diritto di giudicare e di punire con inflessibile severità i nostri criminali di guerra”. Lo stesso concetto fu espresso nell’agosto successivo dal conte Carlo Sforza, esponente di spicco dell’antifascismo di matrice liberal-democratica. Nel discorso sulla politica estera pronunciato a Roma il 20 agosto 1944, Sforza parlò della necessità di dare assicurazione al popolo ellenico che chiunque avesse commesso atrocità in Grecia sarebbe stato “punito esemplarmente”.<sup>150</sup> Alle numerose dichiarazioni degli esponenti antifascisti seguì effettivamente, dopo la liberazione di Roma nel giugno 1944 e la formazione del governo Bonomi, un tentativo di procedere contro i responsabili di crimini di guerra. L’azione fu promossa dai partiti della sinistra (azionisti, comunisti, socialisti, repubblicani) e si inserì nel quadro dell’epurazione delle forze armate (iniziata con la discussione sulla “mancata difesa di Roma”), che ebbe nell’Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo il proprio strumento operativo. Il 16 novembre 1944, venne arrestato a Roma il generale Mario Roatta, uno dei personaggi più influenti dell’*establishment* militare dell’Italia fascista, passato poi al seguito di Badoglio dopo l’armistizio. Il mandato di cattura, spiccato dall’Alto Commissariato per i delitti fascisti, si riferiva al ruolo svolto da Roatta come capo del servizio segreto militare (S.I.M.) negli anni precedenti lo scoppio della guerra.<sup>151</sup> La stampa antifascista chiese che egli fosse giudicato anche come criminale di guerra per i metodi usati nella repressione del movimento partigiano jugoslavo e per la sua “azione vessatoria” nei riguardi della popolazione civile.

Una fase nuova nella questione dei criminali di guerra si aprì nel febbraio 1945, allorché la stampa pubblicò una lista di quaranta nomi di militari italiani che il governo jugoslavo aveva richiesto alla competente Commissione di Londra delle Nazioni Unite (United Nations War Crimes Commission). Per la prima volta un

---

<sup>148</sup> È interessante rilevare che il passo della dichiarazione che abbiamo citato risulta modificato rispetto al testo originale composto da Carlo Sforza e approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo originale infatti affermava: “il nuovo Governo democratico italiano intende adottare una politica di amichevole collaborazione per riparare i danni della guerra ed eseguire accurate e rigorose indagini per precisare torti e violenze e adottare le più severe sanzioni pei colpevoli”. Su consiglio di Renato Prunas, Segretario agli Esteri, Badoglio mutò la frase “riparazione di danni” in “riparazione delle distruzioni”, che - come faceva osservare Prunas - alleggeriva il concetto di risarcimento introducendo un concetto molto più specifico. Inoltre si aggiunse la qualifica di “fasciste” alle parole “torti e violenze”, precisandone il significato e limitandone la portata. (Cfr. Documenti diplomatici italiani, decima serie, vol.I (9 settembre 1943-11 dicembre 1944), Roma, 1992, doc.231, pp.282-283).

<sup>149</sup> P. Nenni, Il nefasto 9 settembre, “Avanti!”, 17.6.1944.

<sup>150</sup> Cfr. C. Sforza, L’Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi, Roma, Mondadori, 1944., p.221. Il discorso fu tenuto il 20 agosto 1944 al Teatro Eliseo.

governo estero rendeva pubblico un atto d'accusa contro italiani accusati di aver commesso crimini di guerra. Fra gli accusati figuravano alti comandanti delle forze italiane in Jugoslavia come i generali Mario Roatta, in quel momento sotto processo presso l'Alta Corte di giustizia di Roma;<sup>152</sup> Mario Robotti (predecessore di Roatta al comando della II Armata in Jugoslavia); Gastone Gambarà; Taddeo Orlando, allora Comandante generale dei Carabinieri. La richiesta avanzata dalla Jugoslavia fu sostenuta dai comunisti che criticavano la mancanza da parte italiana di qualsivoglia misura punitiva contro i responsabili: "Noi dobbiamo ancora individuare, ricercare e punire - scriveva l'"Unità"- coloro che hanno insozzato di fronte al mondo il nome d'Italia, gli sgherri del fascismo e i generali di Mussolini, i seviziatori di donne e bambini e i fucilatori dei patrioti jugoslavi. Solo quando i Pirzio Biroli, i Zanusci (*sic!*) e i loro degni compari saranno stati denunciati (nessun processo di 'criminali di guerra' è stato ancora fatto in Italia!) noi potremo separare le nostre responsabilità da quelle del fascismo e guardare a fronte alta il generoso popolo jugoslavo che delle gesta criminali del fascismo porta ancora nelle carni il cruento ricordo".<sup>153</sup>

La fuga del generale Roatta<sup>154</sup> sotto processo a Roma (5 marzo 1945) provocò un'ondata di proteste. Il partito d'azione fu incline a sostenere insieme ai comunisti la richiesta avanzata il 13 marzo 1945 dall'Albania di processare tre criminali di guerra italiani, fra cui in prima fila l'ex-governatore fascista Francesco Jacomoni (imputato presso l'Alta Corte di Giustizia e da questa condannato proprio il 13 marzo a 24 anni di reclusione)<sup>155</sup>.

Ben presto si dimostrò però un intreccio molto significativo tra i due problemi chiave della politica italiana, cioè da un lato la rivendicazione del diritto di chiamare in giudizio i responsabili germanici di crimini di guerra; e dall'altro lato, il problema di

---

<sup>151</sup> Precisamente egli era accusato "di avere, in epoca anteriore allo scoppio delle ostilità, concorso con fatti rilevanti al mantenimento del fascismo al potere". Fra gli episodi più rilevanti di cui Roatta doveva rispondere vi era quello dell'assassinio in Francia dei fratelli Rosselli.

<sup>152</sup> Si trattava del cosiddetto processo "contro la politica estera del fascismo", iniziato il 22 gennaio 1945, che vedeva imputati, oltre a Roatta, altri 14 funzionari fascisti, fra cui Fulvio Suvich, già sottosegretario alle Finanze e agli Esteri, Francesco Jacomoni, uomo di fiducia di Mussolini in Albania, nonché il contumace Filippo Anfuso, ambasciatore a Berlino durante la Repubblica sociale.

<sup>153</sup> "L'Unità", 7.2.1945.

<sup>154</sup> Principale imputato nel processo in corso presso l'Alta Corte di giustizia, Roatta riuscì a fuggire nella notte fra il 4 e il 5 marzo dall'ospedale militare in cui era stato ricoverato per problemi di salute. Apparve evidente l'aiuto ricevuto per la fuga. Sia gli Alleati sia la vecchia classe dirigente che faceva capo a Badoglio temevano che durante il processo Roatta avrebbe potuto rivelare particolari imbarazzanti di cui era a conoscenza. Come ex responsabile del servizio segreto militare egli conosceva molte vicende pericolose per la reputazione dei governi britannico e statunitense (ad esempio l'offerta fatta da Chamberlain a Mussolini di alcune colonie francesi, fra cui Tunisi), e - come stretto collaboratore di Badoglio - molti particolari sull'abbandono di Roma da parte del Re e sulle vicende armistiziali. Il Presidente del Consiglio Bonomi prese poi alcuni provvedimenti come la destituzione dal comando dell'Arma dei carabinieri del generale Taddeo Orlando, la riorganizzazione del SIM sottratto al controllo dello stato maggiore delle forze armate e trasferito alle dipendenze del Ministero della Guerra col nuovo nome di Ufficio Informazioni. L'Alta Corte condannò Roatta, in contumacia, all'ergastolo. Il generale, nascostosi dapprima in una villa nel senese, riparò poi in Spagna, dove rimase fino al 1966 quando ritornò in Italia. Nel 1948 la sentenza dell'Alta Corte fu annullata. Sulla vicenda della fuga di Roatta cfr.: D. Roy Palmer, *Processi ai fascisti*, pp.160-163 e H. Woller, *I conti col fascismo*, pp.325-328.

una nazione sconfitta, di garantire la tutela ai cittadini italiani indiziati dai paesi vincitori di aver commesso crimini di guerra. Nel gennaio 1946, ad esempio, uno dei diplomatici italiani più prestigiosi, Pietro Quaroni, allora ambasciatore a Mosca, mise in guardia sul rischio di procedere nella richiesta di criminali di guerra tedeschi, poiché ciò avrebbe potuto avere un “effetto boomerang” sui criminali di guerra italiani. Reclamare i tedeschi avrebbe infatti legittimato le richieste avanzate nei confronti degli italiani. La preoccupazione fu condivisa dal Ministero degli Esteri che limitò la propria azione rivendicativa nei confronti dei criminali tedeschi e predispose — nonostante le esplicite clausole armistiziali in proposito — un’azione di salvataggio degli italiani accusati di crimini di guerra, azione che contemplava la “resistenza passiva” alle richieste di consegna e la raccolta di una documentazione atta a riversare sugli accusatori più accaniti (Jugoslavia, URSS, Grecia, Etiopia) la responsabilità di aver commesso crimini di guerra.<sup>156</sup>: Il documento in questione dice testualmente:

*APPUNTO PER IL CONTE ZOPPI*

*L’Ufficio IX condivide pienamente quanto l’Ambasciatore Quaroni espone nel suo rapporto n.12/6 in data 7 gennaio circa i criminali di guerra, per le seguenti ragioni:*

*1°) Non si ritiene che l’Italia debba sollevare in questo momento la questione dei propri criminali, quando il Governo e le nostre rappresentanze all’estero cercano di opporre una resistenza passiva alle insistenti richieste dei Paesi ex nemici di venire in possesso dei criminali di guerra italiani;*

*2°) Dalla documentazione in possesso dell’Ufficio risulta che salvo tre nominativi di maggiore importanza, che entrano già nelle liste dei criminali di altre Nazioni, gli altri criminali segnalati si devono considerare piuttosto dei delinquenti comuni, che hanno commesso reati singoli, perciò di poca o nessuna importanza o interesse internazionale;*

*3°) Occorre fare una netta distinzione tra militari e civili, vale a dire è necessario diversamente considerare e valutare i crimini commessi per ragioni di guerra o a conseguenza della guerra e quelli commessi da civili, che, approfittando della caotica situazione, si sono valse delle circostanze a loro personale vantaggio.*

*4°) È necessario tener presente, come fa osservare l’Ambasciatore Quaroni e come lo stesso Sir Alexander Cadogan scrive all’Ambasciatore Carandini, che i criminali di primo piano in Italia non esistono più e che è desiderio degli Alleati di non rimettere sul tappeto la questione dei criminali di guerra italiani;*

<sup>155</sup> Gli altri imputati erano Salvatore Melloni, segretario di Jacomoni, ed il generale dei Carabinieri Cristiano Agostinucci.

<sup>156</sup> Doc. 15/1. Cfr. anche la documentazione MAE (Doc. 103) negli atti della Commissione.



5°) L'Ufficio è d'avviso di raccogliere una larga documentazione su criminali di guerra di quelle Nazioni che maggiormente oggi si agitano per avere in loro mani i nostri criminali (URSS, Jugoslavia, Grecia, Etiopia) e non sono certo pochi i nominativi, e contrapporre al momento in cui ci verranno fatte imposizioni, alle loro liste le nostre.

L'azione politica e diplomatica dovrebbe essere affiancata dalla stampa e dalla radio.

Le clausole d'armistizio ci impongono la consegna dei nostri criminali: la nostra azione potrà in qualche modo ostacolare o ridurre la loro. Se non altro questa reazione servirà a confermare nell'opinione pubblica mondiale l'alto senso giuridico e umanitario del popolo italiano. Roma, li 25 gennaio 1946

Dall'altro lato ci si muoveva anche sul piano dell'interpretazione giuridica, evitando di ammettere di aver commesso dei crimini di guerra nel corso della guerra antipartigiana in Jugoslavia. Nel 1945 due furono le ipotesi interpretative come risulta dal seguente documento: una lettera del Sottocapo di Stato Maggiore, Ercole Ronco, al ministro della guerra, Casati. Ronco informa il ministro dell'arresto (da parte dell'Alto Commissariato per le Sanzioni contro il fascismo) di due gruppi di italiani accusati quali criminali di guerra: "Il primo gruppo è costituito da funzionari dipendenti dal Ministero dell'Interno (prefetti, questori, commissari di PS) ed è accusato di aver commesso in Istria esecuzioni sommarie, alcune delle quali mediante impiccagione, ai danni di cittadini italiani o slavi. Il secondo gruppo è costituito da 15 individui, già facenti parte di un battaglione di Camicie Nere (CC.NN.), ed è accusato di aver in Matesicic (probabilmente nei pressi di Ogulin), nel luglio 1942 passato per le armi, numerosi civili ed internato tutte le donne del villaggio. Per quanto riguarda il primo gruppo, nulla da eccepire. Risulta che in effetti i prefetti delle provincie di Fiume, Gorizia e Trieste durante la guerra abbiano emesso ordinanze, non si sa se per ordine delle autorità centrali o di iniziativa, che sono in netto contrasto con le leggi dello Stato e col codice penale comune ed è giusto che, quali cittadini italiani, per azioni da loro compiute in Italia rispondano del loro operato. Per quanto riguarda il secondo gruppo trattasi probabilmente di CC.NN. appartenenti a quei battaglioni squadristi o "M" che tante noie dettero alle nostre autorità militari di occupazione in Jugoslavia le quali fecero di tutto per sbarazzarsene. Non si conoscono i precisi capi di accusa né si posseggono attualmente documenti che possano dare un'idea sui fatti avvenuti a Matesicic nel luglio 1942. Probabilmente si tratta di un operazione di rastrellamento nel corso della quale reparti di CC.NN., fatti segno a reazione partigiana proveniente da un villaggio, secondo gli ordini di carattere permanente allora in vigore, passarono per

*le armi quegli abitanti adulti di sesso maschile sorpresi con le armi in pugno o in atteggiamento sospetto e internarono tutti gli altri. Ritengo doveroso richiamare l'attenzione di V.E. sul fatto che comunque si siano svolti gli avvenimenti e quale che sia stato in questa occasione il comportamento delle CC.NN. incriminate, il processo che a quanto sembra, s'intende impiantare rischierebbe di avere notevoli ripercussioni sfavorevoli su tutto il delicato problema dei criminali di guerra italiani secondo gli jugoslavi.*

*Il governo jugoslavo, per mezzo di una sua commissione di accertamento appositamente costituita, ha in corso numerose accuse contro le autorità e le truppe di occupazione italiane in Jugoslavia. La maggioranza di queste accuse si riferiscono ad atti che sono diretta conseguenza del non avere il Governo italiano dell'epoca riconosciuto ai partigiani jugoslavi la qualifica di legittimi belligeranti, ponendoli così, nei riguardi delle autorità e delle truppe di occupazione, fuori della protezione delle norme internazionali di guerra e pertanto passibili di essere passati per le armi una volta riconosciuta la loro attività di franchi tiratori.*

*Tutte le altre accuse che sono state fatte e che fondatamente possono essere ancora fatte da parte jugoslava a funzionari e militari italiani, coinvolgono solo un molto limitato numero di persone. In queste condizioni se la Commissione Alleata che dovrà decidere in merito alle accuse jugoslave, accetterà per buona la tesi sostenuta ed applicata dal Governo Italiano dell'epoca, secondo la quale ai partigiani jug. non poteva essere riconosciuta la qualifica di legittimi belligeranti, non potranno essere tacciati come criminali di guerra che pochissimi italiani.*

*Se invece riconoscerà che i partigiani si trovavano nelle condizioni di avere diritto di essere considerati legittimi belligeranti è ovvio che le numerose esecuzioni capitali eseguite in Jug. da reparti italiani verranno a rivestire vero e proprio carattere di crimine di guerra.*

*In questo caso però occorre mettere in evidenza che la responsabilità delle esecuzioni capitali sommarie non può ricadere che su coloro che hanno dato gli ordini di carattere generale e non su coloro che, quali militari e quindi legati da vincolo disciplinare indissolubile, tali ordini hanno eseguito. Criminali di guerra potrebbero così essere dichiarati un limitato numero di personalità del passato regime.*

*Nella deprecata ipotesi poi che tale responsabilità dovesse essere estesa a tutti coloro che si sono attenuti agli ordini ricevuti, data la diffusione della ribellione jugoslava e la conseguente vastità delle operazioni da parte delle nostre truppe, ci si troverebbe innanzi alla eventualità di dover— sia pure in linea astratta— considerare come criminali di guerra una gran parte delle truppe combattenti delle nostre forze*

*armate di occupazione in Jugoslavia, portando così notevole pregiudizio al prestigio delle forze armate italiane e alla situazione internazionale dell'Italia specialmente nei riguardi della Jugoslavia. In questa situazione, quindi, a meno che le CC.NN. imputate non abbiano effettivamente trasceso da quelli che erano gli ordini di carattere generale commettendo esecuzioni arbitrarie oppure dei veri e propri atti di sevizie e che l'Alta Corte, accettando per buona, prima che la Commissione Alleata si sia pronunciata in merito, la tesi italiana che i partigiani jugoslavi non potevano essere considerati come legittimi belligeranti (cosa questa che nell'attuale clima politico italiano non sembra verosimile), riconosca come solo delitto gli atti arbitrari o le sevizie, ogni dichiarazione dell'Alta Corte che desse come risolto nel senso più sfavorevole nei nostri riguardi un problema giuridico che deve essere risolto nel campo internazionale e che quindi sfugge alla competenza dell'Alta Corte, o una condanna di elementi esecutivi che equivarrebbe ad un formale riconoscimento di responsabilità che ancora non ci sono state accollate, potrebbe a mio parere essere pregiudizievole nei riguardi del problema dei criminali di guerra e dannoso sia al prestigio delle forze armate italiane sia alla soluzione dei controversi problemi tra Italia e Jugoslavia".<sup>157</sup>*

I propositi così formulati dal Ministero degli Esteri alla fine del gennaio 1946 (e le preoccupazioni dei vertici militari di trovarsi incriminati in Patria per una cultura militare della "rappresaglia" che aveva consapevolmente significato una guerra ai civili) trovarono poco dopo una traduzione operativa. Il Ministro della Guerra, Manlio Brosio, propose nel febbraio 1946 al Presidente del Consiglio De Gasperi di istituire presso il suddetto Ministero una "Commissione d'inchiesta" che indagasse sui "presunti" criminali di guerra italiani, col fine di "poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati", onde "eliminare la possibilità di arresti e di consegne di italiani agli Stati richiedenti, senza il concorso dello Stato Nazionale".<sup>158</sup>

Si cita in seguito il documento per intero:

MINISTERO DELLA GUERRA      GABINETTO

Prot. N. 2030/II/235.5.1

Roma, 6 febbraio

1946

Oggetto: *Criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri*

<sup>157</sup> Documentazione ACS, Doc. 13/4/ ff. 253 segg.

<sup>158</sup> Doc. 15/1.

*AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

ROMA

*e, per conoscenza:*

*AL SIG. MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI*

ROMA

*Alcuni Stati coi quali l'Italia è stata in guerra, precisamente la Gran Bretagna, la Jugoslavia, la Grecia, l'Albania e, sembra anche l'Etiopia, hanno sollevato il problema dei criminali di guerra italiani e presentato, alla Commissione Alleata per i criminali di guerra in Londra, le loro richieste. Anche la Russia ha sollevato il problema compilando un elenco di criminali di guerra italiani, ma non si sa con precisione se abbia o meno presentato le sue richieste a tale commissione.*

*Sono attualmente noti:*

- 12 nominativi ed i relativi capi di accusa di quelli che sono stati incriminati dalla Russia;
- 447 nominativi e relativi capi di accusa di quelli che sono stati incriminati dalla Jugoslavia;
- 497 nominativi di quelli che sono stati incriminati dalla Gran Bretagna (nella maggior parte per il trattamento usato a danno dei loro prigionieri);
- 6 nominativi di quelli che sono stati incriminati dalla Grecia;
- 3 nominativi e relativi capi di accusa di quelli che sono stati incriminati dall'Albania;

*ed ho ragione di ritenere che molti altri cittadini italiani, per la maggior parte appartenenti alle Forze Armate, sono stati e saranno incriminati.*

*Tra i nominativi noti figurano quelli di ufficiali, funzionari, uomini politici che ricoprono, attualmente, alte cariche nello Stato italiano.*

*Poiché questi nominativi e le relative gravi accuse sono stati più volte ripetuti dalla stampa e dalle radio, estere e nazionali, sembra conseguirne ormai la necessità, per il Governo italiano, di compiere quegli accertamenti atti a stabilire la verità sui fatti denunciati, allo scopo:*

- a) di salvaguardare l'onore e la dignità di quelli che possono ritenersi immuni dalle accuse loro lanciate;*
- b) di sfatare la leggenda, che potrebbe crearsi all'estero, che lo Stato italiano voglia proteggere gli autori di odiosi reati, o che non voglia attenersi a quella deferente cortesia propria dei rapporti fra Stati sovrani;*

c) di eliminare la possibilità di arresti e di consegne di italiani agli Stati richiedenti, senza il concorso dello Stato Nazionale;

d) di dimostrare che si tiene nel dovuto conto un grave problema quale quello dei criminali di guerra.

A compiere tali accertamenti il Governo italiano potrebbe chiamare un organo il quale, accertati i fatti, dovrebbe proporre:

- la riabilitazione pubblica a quelli che risulteranno innocenti;
- il perseguimento, in via legale, di quelli sicuramente responsabili di violazioni delle leggi e degli usi di guerra o di analoghe norme.

Tale organo, in considerazione:

a) che i fatti sarebbero costitutivi di violazione di norme di natura e carattere militari ed avrebbero attinenza con la condotta bellica;

b) che sarebbe essenziale l'indagine nel rapporto fra i fatti con la necessità bellica o ragion di guerra;

c) che la ricerca dovrebbe coinvolgere anche il principio dell'obbedienza assoluta all'elemento militare, sia nell'interno dell'aggregato militare (gerarchia), sia in relazione al potere politico;

d) che gli accusati sono, nella grande maggioranza, militari;

non può che essere un organo strettamente tecnico, del Ministero della guerra.

Nella specie, poiché i presunti criminali dovranno essere esaminati anche alla luce delle direttive di politica generale della guerra ricevute dal Governo dell'epoca, sembra opportuno che di questo organo facciano parte gli ex ministri della guerra (particolarmente quelli del periodo post-armistizio, escluso, naturalmente, il gen. Orlando perché compreso tra i presunti criminali di guerra).

L'organo dovrebbe concretarsi in una Commissione d'Inchiesta composta di un determinato numero di alti generali e degli ex ministri della guerra e dovrebbe, sulla base delle accuse lanciate da parte straniera, compiere tutti gli accertamenti possibili onde stabilire:

- a) se i fatti si siano verificati; se siano leciti o se violino norme penali;
- b) in quali condizioni d'ambiente siano stati attuati;
- c) in che relazione si trovino colla condotta della guerra.

Non sembra che, nel campo internazionale, potrebbero sorgere gravi contrasti in merito, dato che si tratterebbe di un atto interno di Governo, compiuto col fine dichiarato di collaborare, ai fini di giustizia, cogli Stati Esteri.

*Per quanto riguarda l'azione da compiere nei confronti degli Alleati, tenuto conto:*

- *degli obblighi derivanti all'Italia dalle condizioni di armistizio;*
- *della "dichiarazione sull'Italia" fatta alla conferenza di Mosca che, nella parte concernente i criminali di guerra italiani, sia per la dizione, sia per il diverso trattamento usato esplicitamente verso la Germania, sembra modifichi le clausole armistiziali;*
- *del parere dell'Ambasciatore a Londra (telespresso 5232/3616 dell'11 dic. 1945 – allegato in copia);*
- *del parere dell'Ambasciatore a Mosca (telespresso 930/56 dell'11 maggio 1945 – allegato in copia)*
- *della circostanza che, finora, a parte coloro che sono stati arrestati dalle autorità di polizia alleata per crimini che ho ragione di ritenere commessi solo contro cittadini inglesi, nessun altro di quelli che sono stati incriminati è stato arrestato;*
- *di quanto si può dedurre dalla lettera con la quale venivano richiesti dall'Autorità Alleata gli indirizzi di alcuni incriminati per fatti commessi contro inglesi e jugoslavi (ministero dell'Interno: lettera 500/73438 del 4 luglio 1945 – allegata in copia);*

*sono del parere che un'azione diplomatica, iniziata dal Governo italiano allo scopo di ottenere di poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati, potrebbe avere prospettive di un certo successo.*

*Ove non si potesse realizzare tale scopo, si dovrebbe tentare di ottenere tribunali misti, dei quali dovrebbe far parte, come giudice, un rappresentante della Nazione dell'imputato, con esclusione del rappresentante della Nazione della parte lesa. Inoltre il tribunale dovrebbe esercitare le sue funzioni in Italia e la celebrazione del dibattimento dovrebbe essere pubblica, nel senso più lato, anche coll'intervento della stampa.*

*Sarebbe pure opportuno che l'imputato, data la materia, potesse farsi assistere, nel periodo istruttorio e dibattimentale, oltre che dai difensori, da diversi consulenti tecnici, messi a disposizione dallo Stato italiano.*

*Correlativamente, anche alla parte lesa dovrebbero essere concessi i diritti di costituzione di parte civile e dell'intervento di propri consulenti tecnici.*

*Se neppure questo scopo si potesse raggiungere, si dovrebbe tentare, ai fini di una giustizia serena e obbiettiva, di ottenere:*

- a) *che del tribunale non facessero parte rappresentanti delle Nazioni delle parti in contrasto;*

b) che il giudizio — per evidente legittima suspicione — non si celebrasse nel territorio nazionale della presunta parte lesa;

c) ferme restando le altre formalità di cui sopra, con assoluta garanzia della massima pubblicità, con in più l'obbligo, per i Governi, di far intervenire i testi citati e di esibire i documenti richiesti.

Infine, se per dannata ipotesi dovessero ancora verificarsi fermi di sospetti criminali di guerra da parte della polizia militare alleata, lo Stato interessato dovrebbe per lo meno:

a) avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria e militare italiana dell'avvenuto arresto;

b) comunicare il luogo e la detenzione;

c) assicurare tutte le garanzie di visita, assistenza, difesa ecc. che si assicurano agli imputati secondo la procedura dei paesi civili.

Risolvendola nel modo sopraindicato, sono del parere che questa complessa e delicata questione potrebbe semplificarsi e porsi sulla via di una soddisfacente soluzione. E potrebbe altresì influenzare favorevolmente le decisioni che — in materia — saranno segnate nel trattato di pace in corso di compilazione.

Ne interesse pertanto la S.V. perché voglia, in merito, compiacersi disporre quanto riterrà opportuno ed autorizzarmi, intanto, a provvedere alla nomina ed a fissare le attribuzioni della Commissione d'Inchiesta.

Fto

IL MINISTRO

Manlio Brosio

De Gasperi accolse la proposta di Brosio. Dopo che fu ventilata da agenzie di stampa l'ipotesi di una prossima consegna di italiani alla Jugoslavia da parte delle autorità alleate, il Presidente del Consiglio annunciò, in una lettera inviata il 9 aprile 1946 al Capo della Commissione Alleata Ammiraglio Ellery W. Stone, l'inizio da parte del Ministero della guerra di una "severa inchiesta" sulla condotta delle forze armate nei paesi occupati, volta ad accertare le responsabilità individuali e consentire la punizione di quanti si fossero macchiati di crimini di guerra.<sup>159</sup> Ricevuta una risposta neutra da parte di Stone, che chiese di essere tenuto informato sui risultati raggiunti, il governo italiano procedette il 6 maggio 1946 all'istituzione della Commissione d'inchiesta, che fu inizialmente presieduta dall'ex Ministro della Guerra, il senatore liberale Alessandro Casati. A Casati, quando la Commissione divenne operante

<sup>159</sup> Cfr. Doc. 81/\*\*

nell'autunno 1946, subentrò Luigi Gasparotto, ex Ministro dell'Aeronautica e futuro Ministro della Difesa. I membri furono D. Albergo, C. Bassano, M. Palermo, O.E. Marzadro, G.P. Gaetano, M. Scerni, P. Ago, L. Sansonetti, F. Porro e L. Sormanti.<sup>160</sup> Dal novembre 1946 la composizione fu: Albergo, Ago, Porro, Marzadro, Gaetano, Palermo, Sormanti e – nuovi - C. Rosali, M. Micali e G. Valli.

Nel periodo immediatamente successivo all'istituzione della Commissione d'inchiesta, il Ministero degli Esteri iniziò una fitta serie di sondaggi attraverso le ambasciate di Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna per valutare l'atteggiamento delle grandi Potenze occidentali e sollecitare il loro sostegno al punto di vista del governo italiano. Come già scritto nella lettera di De Gasperi a Stone, l'Italia contestava le garanzie di imparzialità offerte dai tribunali jugoslavi (la Jugoslavia era l'accusatore principale), faceva presente che la consegna di cittadini italiani a Belgrado avrebbe scatenato gravi reazioni nell'opinione pubblica esacerbata per i crimini contro gli italiani commessi dagli jugoslavi nelle zone di confine, rivendicava quindi il proprio diritto di giudicare in patria i presunti colpevoli di crimini di guerra.

Tale richiesta si basava, dal punto di vista giuridico, su una interpretazione della dichiarazione finale della Conferenza di Mosca del 30 ottobre 1943, che distingueva fra criminali tedeschi e criminali italiani. Mentre a proposito dei criminali tedeschi la dichiarazione di Mosca aveva previsto che essi fossero riportati nei luoghi dove avevano commesso i propri delitti per esservi processati secondo le leggi locali, nel caso invece dei criminali italiani diceva soltanto genericamente che essi dovevano essere "consegnati alla giustizia". Nell'interpretazione dei consulenti giuridici del Ministero degli affari esteri, ciò veniva interpretato come un riconoscimento della competenza dell'Italia a giudicare sui crimini di guerra commessi da militari e civili italiani. Quanto affermato a Mosca sarebbe stato un premio all'Italia cobelligerante e avrebbe reso inoperante l'articolo 29 del "lungo armistizio", in base al quale l'Italia sconfitta si era precedentemente impegnata a consegnare agli Alleati "Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi". Secondo l'argomentazione degli esperti del contenzioso diplomatico di Palazzo Chigi, si escludeva che alcun italiano avesse commesso "crimini contro l'umanità" e si faceva notare che "crimini contro la pace" erano ascrivibili solo a Mussolini e ai suoi più stretti gerarchi, già puniti dallo stesso popolo italiano.

La linea di condotta del Ministero degli Esteri fu criticata dall'ambasciatore Quaroni. Da Mosca egli mise in guardia dal nutrire eccessiva fiducia nell'appoggio delle tre

---

<sup>160</sup>Doc.15/1, Decreto di nomina, 6.5.1946.